



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI
E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA
Ufficio II – Gare e contratti

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata senza bando da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata alla conclusione di un contratto di appalto per l'esecuzione dei «Lavori di ristrutturazione di due sezioni detentive con adeguamento al d.P.R. n. 230 del 2000 – III lotto – presso la Casa di reclusione di Carinola», ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 36 del 2023.

CIG: B25E7CA395

CUP: J61H16000100001

RDO: 4498123

Valore stimato dell'appalto: euro 2.689.557,16 al netto di IVA

Termine richiesta chiarimenti: 26 luglio 2024, ore 12.00

Data limite per presentazione offerte: 2 agosto 2024, ore 18.00

Data apertura documentazione amministrativa: 5 agosto 2024, ore 09.00

DISCIPLINARE DI GARA

1.	PREMESSE.....	3
2.	PIATTAFORMA TELEMATICA	3
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
4.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE....	6
6.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	7
7.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA – DISCIPLINA GENERALE	8
8.	AVVALIMENTO.....	10
9.	SUBAPPALTO	11
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	12
11.	FACOLTÀ DI SOPRALLUOGO	12
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	12
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA ...	12
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	13
15.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	14
16.	OFFERTA TECNICA	17
17.	OFFERTA ECONOMICA	25
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	27
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	27
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	27
21.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	27
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	28
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	28
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	29
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	30
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO	30
27.	ACCESSO AGLI ATTI.....	30
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	30
29.	TRATTAMENTO DATI.....	30

1. PREMESSE

- a. Con provvedimento prot. n. 0020591.ID del 5 luglio 2024, questa Stazione appaltante ha deciso di affidare un contratto d'appalto per l'esecuzione di «**Lavori di ristrutturazione di due sezioni detentive con adeguamento al d.P.R. n. 230 del 2000 – III lotto – presso la Casa di reclusione di Carinola**».
- b. L'esecuzione dei lavori in questione è stata prevista nell'Elenco annuale di edilizia penitenziaria per il 2024, approvato in data 17 aprile 2024.
- c. Il progetto esecutivo è stato validato con verbale del 22 marzo 2024 sottoscritto dal RUP.
- d. Il progetto è stato approvato con decreto n. 0010502.ID del 9 aprile 2024.
- e. La presente procedura negoziata senza bando è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it.
- f. L'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza bando con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- g. La durata del procedimento è prevista pari a 4 mesi decorrenti dall'invio degli inviti a offrire.
- h. Il luogo di svolgimento dei lavori è Carinola (NUTS ITF3).
- i. Il Responsabile unico del progetto (RUP) è l'ing. Rita Innamorati, e-mail: rita.innamorati@giustizia.it.
- j. Il Responsabile di procedimento per la fase dell'affidamento è il dott. Stefano Rinaudo email: stefano.rinaudo@giustizia.it.
- k. Il ruolo di stazione appaltante è svolto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria – Largo Luigi Daga, 2 – 00164 Roma – C.F. 80252050580 – (di seguito denominata anche Stazione appaltante o Amministrazione).
- l. Il presente disciplinare di gara fissa le regole specifiche per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte. In particolare, esso contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta economica e dei documenti a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

- a. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di procedura, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Capitolato d'Oneri per l'Ammissione degli Operatori Economici al bando in questione ed i relativi allegati (Condizioni Generali di Contratto, Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, Patto di Integrità, Elenco CPV, Capitolato Tecnico della categoria merceologica di riferimento), del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
- b. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
- c. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
 - i. difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
 - ii. l'utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella documentazione che disciplina l'utilizzo Sistema di e-procurement di Consip.
- d. In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di

presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

- e. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
- f. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
- g. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

- a. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità di idonea strumentazione tecnica ed informatica.
- b. In ogni caso è indispensabile:
 - i. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
 - ii. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
 - iii. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
 - iv. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: (a) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005); (b) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14; (c) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14; iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale Pag. 8 a 45 tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE

- a. Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
- b. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
- c. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
- d. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

- a. La documentazione di gara comprende:
 - i. disciplinare di gara;
 - ii. modello di documento di gara unico europeo (DGUE);
 - iii. capitolato speciale d'appalto;
 - iv. modello per la dichiarazione concernente il contratto collettivo applicato al personale dipendente ai sensi dell'art. 11, del d.lgs. n. 36/2023.
 - v. modello di istanza per l'acquisizione della documentazione di progetto;
 - vi. patto di integrità;
 - vii. Tabella 1 – criteri di valutazione dell'offerta tecnica;
 - viii. Tabella 2 – criteri tabellari e quantitativi.
- b. La documentazione di gara è accessibile gratuitamente nella sezione “documenti da consultare” della RDO.
- c. L'operatore economico che partecipa alla presente procedura si impegna a non diffondere a terzi il contenuto della documentazione di gara e a farne uso, nel rispetto della normativa in materia, unicamente ai fini dell'eventuale partecipazione alla procedura di gara.

3.2 PREVENTIVA ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DEL PROGETTO

- a. La partecipazione alla presente procedura è **subordinata** alla preventiva presa visione **obbligatoria** della documentazione di progetto. La mancata richiesta e presa visione di tale documentazione comporta **l'immediata ed inderogabile esclusione dalla gara**.
- b. Al fine di ottemperare a tale requisito di partecipazione, l'operatore economico dovrà procedere, **con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione dell'offerta**, a trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio2.dgrisorse.dap@giustiziacert.it l'istanza per l'acquisizione della documentazione tecnica, sottoscritta con firma digitale del rappresentante legale.
- c. L'istanza dovrà essere redatta come documento informatico e dovrà essere conforme al modello disponibile tra i documenti da consultare della RDO.

3.3 CHIARIMENTI

- a. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 26 luglio 2024**, in via telematica attraverso la sezione Comunicazioni del MEPA.
- b. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
- c. La Stazione appaltante fornirà risposta alle richieste di chiarimenti ricevute e, qualora le stesse risultino di interesse generale, provvederà a pubblicare tali risposte a beneficio di tutti i partecipanti in apposito documento da consultare, caricato alla RDO.
- d. In caso di malfunzionamento del sistema, la risposta ai quesiti sarà trasmessa mediante PEC.

3.4 COMUNICAZIONI

- a. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
- b. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
- c. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

- d. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

- a. L'appalto si riferisce al III lotto funzionale della ristrutturazione ed adeguamento al d.P.R. n. 230 del 2000 della Casa di reclusione di Carinola.
- b. L'importo a base di gara dell'appalto è così ripartito:
- | | |
|---|-----------------------|
| i. Importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso: | € 2.666.124,10 |
| ii. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: | € 23.433,06 |
| iii. Totale: | € 2.689.557,16 |
- c. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **euro 722.970,03**. I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.
- d. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:
- i. L'importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso (punto i, della lett. b), al netto del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- ii. I costi della sicurezza non soggetti a ribasso (di cui al punto iii, lett. b).
- e. Il contratto collettivo applicato è **il contratto collettivo nazionale del lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini e delle cooperative (codice CNEL F012) integrato dal contratto integrativo provinciale del lavoro per i dipendenti delle imprese edili della provincia di Caserta.**
- f. L'appalto è finanziato con i fondi tratti dal bilancio passivo del Ministero della Giustizia.

4.1 DURATA

- a. Il termine per l'ultimazione delle opere è fissato **in 270 giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

4.2 REVISIONE PREZZI

- a. Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, è attivata la clausola di revisione dei prezzi. La variazione dei prezzi è riconosciuta nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
- b. Ai fini della determinazione della variazione dei costi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione ISTAT.

4.3 CATEGORIE DEI LAVORI

- a. I lavori di cui al presente appalto sono riconducibili alla categoria prevalente **OG 1 "Edifici civili e industriali"** ed alle ulteriori categorie scorporabili, di seguito indicate con i relativi importi:
- | | | |
|--|--------------|---------------------------------|
| i. categoria prevalente: | OG 1 cl. IV | € 1.867.530,04 (69,44%); |
| ii. categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria: | OS 3 cl. II | € 310.522,11 (11,55%); |
| iii. categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria: | OS 30 cl. II | € 511.505,01 (19,01%); |
| Totale: | | € 2.689.557,16 (100,00%) |

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- a. L'operatore economico è ammesso a partecipare alla procedura di affidamento in forma singola o nelle forme associate disciplinate all'articolo 65 del Codice dei contratti pubblici. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il concorrente riveste il ruolo di mandatario.
- b. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
- c. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 1, lettere c) e d), del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

- d. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
 - i. partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
 - ii. partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
 - iii. partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
 - iv. partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
- e. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

- c. I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.
- d. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Ai sensi della delibera ANAC n. 262 del 2023, fino alla completa operatività del sistema, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto. Si procede ai sensi del periodo precedente anche in caso di protratto malfunzionamento delle funzionalità del FVOE.
- e. Le circostanze di cui all'articolo 94 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
- f. In caso di partecipazione di consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
- g. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

6.1 SELF CLEANING

- a. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
 - i. descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - ii. motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
- b. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
- c. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale

collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

- d. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
- e. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- f. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

- a. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- b. In caso di attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
- c. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA – DISCIPLINA GENERALE

- a. I requisiti di ordine speciale, relativi alle capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessari per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, che i concorrenti devono possedere **a pena di esclusione**, sono dimostrati mediante il possesso di attestazione di qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare, secondo quanto specificato agli articoli seguenti.
- b. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da apposita società-organismo di attestazione (SOA) autorizzata dall'ANAC ai sensi dell'allegato II.12 al Codice.
- c. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale acquisendo d'ufficio copia dell'attestazione.
- d. La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori posti a base di gara.
- e. Il concorrente che non sia in possesso di attestazione di qualificazione propria nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare, può acquisire i prescritti requisiti di qualificazione mediante costituzione di un raggruppamento temporaneo di concorrenti ai sensi del paragrafo 7.5 (Requisiti di ordine speciale – disciplina applicabile ai raggruppamenti temporanei di concorrenti e ai consorzi ordinari) del presente disciplinare, mediante contratto di avvalimento ai sensi del paragrafo 8 (Avvalimento) del presente disciplinare ovvero, in caso di possesso di qualificazione nella categoria prevalente per l'intero ammontare dell'appalto, mediante l'istituto del subappalto qualificante, ai sensi del prossimo paragrafo.

7.1 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI APPLICABILI AI SINGOLI OPERATORI ECONOMICI

- a. Il singolo operatore economico di cui all'art. 65, c. 2., lett. a) può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
- b. Il concorrente, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera c) del presente paragrafo, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;
- c. **Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate ulteriori qualificazioni, le lavorazioni relative alle categorie scorporabili relative alle opere specializzate OS 3 ed OS 30.**
- d. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, previa **idonea dichiarazione di subappalto qualificante** da produrre a corredo dell'offerta ai sensi del paragrafo 15.5 del presente disciplinare.

7.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI APPLICABILI AI CONSORZI DI COOPERATIVE

- a. I consorzi di cooperative di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), del Codice eseguono le prestazioni tramite i consorziati espressamente indicati in sede di gara nel documento di gara unico europeo (DGUE).
- b. L'esecuzione dei lavori da parte dei consorziati non costituisce subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
- c. I consorzi di cui al presente paragrafo utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

7.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI APPLICABILI AI CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE

- a. I consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 65, c. 2, lett. c), del Codice eseguono le prestazioni in proprio ovvero tramite i consorziati espressamente indicati in sede di gara nel documento di gara unico europeo (DGUE). Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di imprese artigiane è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.
- b. L'esecuzione dei lavori da parte dei consorziati non costituisce subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
- c. I consorzi di cui al presente paragrafo utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI APPLICABILI AI CONSORZI STABILI

- a. I consorzi stabili di cui all'art. 65, c. 2, lett. d), del Codice eseguono i lavori con la propria struttura o tramite i consorziati espressamente indicati in sede di gara nel documento di gara unico europeo (DGUE).
- b. L'esecuzione dei lavori da parte dei consorziati non costituisce subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
- c. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dai consorzi stabili mediante propria qualificazione, conseguita sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.
- d. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI APPLICABILI AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI E AI CONSORZI ORDINARI

- a. Gli operatori economici possono partecipare alla procedura di affidamento in qualità di raggruppamenti ordinari di concorrenti di cui all'art. 65, c. 2, lett. e), del Codice ovvero in qualità di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65, c. 2, lett. f), del Codice.
- b. I soggetti di cui alla lettera a) possono presentare offerta anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- c. L'offerta degli operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei fornitori e di eventuali subappaltatori.
- d. I soggetti di cui alla lettera a) del presente paragrafo, sia costituiti che costituendi, sono ammessi alla gara se i singoli soggetti che vi partecipano possiedono complessivamente i requisiti di capacità tecnica e finanziaria richiesti.
- e. I soggetti di cui alla lettera a) possono stabilire liberamente le quote di partecipazione al raggruppamento o al consorzio, entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dal singolo associato o consorziato. In sede di offerta sono specificate le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.
- f. I lavori sono eseguiti dagli operatori economici riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dai singoli operatori economici interessati.
- g. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti per la partecipazione alla presente procedura, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
- h. La partecipazione dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

8. AVVALIMENTO

- a. Il concorrente può soddisfare i requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 7 (Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova – disciplina generale) ricorrendo ai requisiti di altro soggetto, mediante l'istituto dell'avvalimento.
- b. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano che l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione. Le dotazioni tecniche e le risorse messe a disposizione sono quelle che avrebbero consentito al concorrente di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.
- c. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
- d. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

- e. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.
- f. Il soggetto ausiliario deve:
 - i. essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6 (Requisiti di ordine generale ed altre cause di esclusione) e di quelli di cui al paragrafo 7 (Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova – disciplina generale) oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
 - ii. Impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.
- g. Il concorrente allega alla documentazione a corredo dell'offerta il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, l'attestazione SOA dell'ausiliario rilasciata dall'ANAC nonché le ulteriori dichiarazioni dell'ausiliario.
- h. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
- i. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
- j. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
- k. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
- l. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

- a. **Tutte le prestazioni e le lavorazioni oggetto del presente affidamento sono subappaltabili ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice nei limiti della successiva lettera b).** Ai sensi dell'articolo 119, comma 17, del Codice, vista la natura dei lavori da eseguire, all'interno di un Istituto penitenziario, nel quale è presente sia la popolazione detenuta che le forze di polizia penitenziaria, vista la necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, al fine di conseguire una tutela più intensa delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza degli operatori presenti nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali in ambiente penitenziario, **tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto subappaltabili non possono costituire oggetto di ulteriore subappalto.**
- b. È vietato affidare in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. L'affidatario, pertanto, potrà subappaltare le lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente in misura inferiore al 50%, mentre sarà a messo a subappaltare le lavorazioni di cui alle ulteriori categorie scorporabili fino al 100% del loro valore.
- c. Ai fini dell'autorizzazione del subappalto, il concorrente è tenuto ad indicare puntualmente, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare e la relativa quota, espressa in percentuale, rispetto all'importo contrattuale. Rimando al paragrafo documenti per subappalto.
- d. Il subappalto delle prestazioni sarà autorizzato, al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni:
 - i. Il subappaltatore è qualificato per le lavorazioni o prestazioni da eseguire;
 - ii. Non sussistono a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui agli artt. 94-98 del Codice.

- e. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.
- f. Per la disciplina di dettaglio del subappalto, si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto e alle disposizioni dell'articolo 119 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

- a. Per il presente affidamento non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria.

11. FACOLTÀ DI SOPRALLUOGO

- a. Il concorrente ha facoltà di effettuare il sopralluogo degli ambienti oggetto delle lavorazioni.
- b. La visione dei luoghi dovrà essere concordata con la **Direzione della Casa di reclusione di Carinola** Via Provinciale San Biagio, 6 – 81030 Carinola tel. 0823939311 – cc.carinola@giustizia.it, cc.carinola@giustiziacerit.it.
- c. La richiesta di sopralluogo, trattandosi di struttura penitenziaria soggetta a protocolli di sicurezza interna, deve essere presentata con congruo anticipo, di almeno 2 giorni lavorativi, al fine di consentire i controlli sul personale incaricato al sopralluogo, prima di autorizzarne l'accesso alla struttura. Qualora tale autorizzazione sia negata, il concorrente ha facoltà di reiterare la richiesta di cui al periodo precedente, indicando diverso soggetto.
- d. Il sopralluogo deve essere effettuato dal legale rappresentante/direttore tecnico risultanti dalla visura camerale o dall'attestazione SOA, in possesso di documento di identificazione in corso di validità o da altro soggetto diverso dal rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.
- e. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.
- f. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo è effettuato dal rappresentante legale di uno degli operatori economici, fatta salva la facoltà di delega ai sensi della lettera d).
- g. In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

- a. I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, al pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 1, commi 65 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 per un importo pari ad **euro 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> Le indicazioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili nella pagina web indicata al comma precedente.
- b. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il concorrente dimostra l'adempimento caricando l'attestazione generata dal sito ANAC ai sensi del paragrafo 15.8 del presente disciplinare.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA

- a. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.
- b. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare
- c. L'offerta e l'ulteriore documentazione amministrativa devono essere redatte **come documento informatico e sottoscritte con firma digitale** o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
- d. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
- e. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005.

- f. L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 2 agosto 2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
- g. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
- h. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
- i. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 3.1.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

- a. L'offerta è composta dalla documentazione amministrativa, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.
- b. L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
- c. **Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi e la documentazione di progetto.**
- d. La documentazione che compone l'offerta deve essere redatta in lingua italiana.
- e. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
- f. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.
- g. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
- h. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
- i. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

- a. Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere le carenze della documentazione amministrativa, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
- b. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della di ogni documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.
- c. In particolare:
 - i. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
 - ii. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - iii. la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i

- citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- iv. il difetto di sottoscrizione della documentazione amministrativa, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- d. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché le modalità di trasmissione della documentazione richiesta.
- e. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
- f. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
- g. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- a. L'operatore economico carica nelle apposite sezioni della Piattaforma la seguente documentazione:
- Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui al par. 15.1;
 - Documentazione in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui al par. 15.2.
 - Documentazione in caso di avvalimento di cui al par. 15.3;
 - Documentazione per i soggetti associati di cui al par. 15.4;
 - Documentazione per il subappalto di cui al paragrafo 15.5;
 - Documentazione per la capacità tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 15.6;
 - Dichiarazione circa il CCNL applicato di cui al par. 15.7;
 - Attestazione di pagamento del contributo all'ANAC di cui al par. 15.8;
 - Accettazione del patto di integrità di cui al par. 15.9;
 - Eventuale procura.

15.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

- a. Nelle more della completa digitalizzazione del ciclo degli appalti pubblici, che consentirà la presentazione digitale del DGUE attraverso le piattaforme digitali e l'interoperabilità dello stesso con il FVOE, il concorrente è tenuto a predisporre e caricare nell'apposita sezione del Mepa il proprio DGUE secondo il modello messo a disposizione della stazione appaltante.
- b. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.
- c. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
- d. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
- e. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:
- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti

- all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- iii. i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - iv. tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- f. La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
 - g. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
 - h. L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
 - i. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
 - j. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.
 - k. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
 - l. Il documento di gara unico europeo è presentato e sottoscritto ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
 - i. dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - ii. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti e non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - iii. nel caso di consorzio di cooperative, di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;
 - iv. nel caso di aggregazioni di retisti, dal soggetto dotato di rappresentanza e dai soggetti che parteciperanno all'esecuzione dei lavori.
 - m. I documenti sono firmati dal legale rappresentante dei soggetti indicati al punto precedente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

- a. Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
- b. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo

2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

- a. L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante la presentazione di un proprio DGUE.
- b. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega ai sensi di legge:
 - i. la dichiarazione di avvalimento;
 - ii. il contratto di avvalimento;

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

- a. **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**
 - i. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - ii. dichiarazione delle categorie di lavori e delle relative percentuali rispetto al totale contrattuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- b. **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**
 - i. copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - ii. dichiarazione delle categorie di lavori e delle relative percentuali rispetto al totale contrattuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- c. **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**
 - i. dichiarazione sottoscritta da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le categorie di lavori e le relative percentuali rispetto al totale contrattuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- d. **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**
 - i. copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
 - ii. dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - iii. dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle categorie di lavori e le relative percentuali rispetto al totale contrattuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- e. **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**
 - i. copia del contratto di rete;
 - ii. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - iii. dichiarazione delle categorie di lavori e le relative percentuali rispetto al totale contrattuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI SUBAPPALTO

- a. Il concorrente che intenda affidare in subappalto parte delle lavorazioni per le quali possiede adeguata qualificazione (*subappalto facoltativo*), indica nella Parte II, lett. D, del DGUE ciascuna delle categorie delle lavorazioni che intende subappaltare e la rispettiva quota percentuale rispetto al totale della categoria stessa.
- b. Il concorrente che si avvalga del *subappalto qualificante* ai fini della partecipazione alla presente

procedura è tenuto a produrre apposita dichiarazione dalla quale si evinca:

- i. l'intenzione di ricorrere al subappalto al fine di colmare una carenza di qualificazione;
- ii. le categorie di opere per le quali si ricorre a tale istituto;
- iii. la percentuale di ciascuna categoria per la quale sarà adottato il subappalto qualificante;
- iv. l'impegno ad affidare le lavorazioni ad imprese in possesso di adeguata qualificazione.

15.6 DOCUMENTAZIONE PER LA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

- a. Il concorrente dichiara nella parte II del DGUE i dati relativi all'attestazione SOA posseduta e indica le relative categorie e classifiche rilevanti per l'affidamento in oggetto nonché la data di scadenza dell'attestazione. In caso di operatori plurisoggettivi, tale indicazione è riportata nel DGUE compilato da ciascuno dei soggetti che intervengono nella procedura.

15.7 DICHIARAZIONE CIRCA IL CCNL APPLICATO

- a. Il concorrente carica sul Me.PA la dichiarazione circa il CCNL applicato al personale che sarà impiegato nell'appalto secondo il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante.

15.8 ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ANAC

- a. Il concorrente carica sul Me.PA l'attestazione di pagamento del contributo all'ANAC secondo il modello generato dal sito dell'Autorità.

15.9 ACCETTAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ

- a. Il concorrente carica sul Me.PA il patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- b. Il patto di integrità è sottoscritto:
 - i. dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - ii. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti e non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - iii. nel caso di consorzio di cooperative, di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;
 - iv. nel caso di aggregazioni di retisti, dal soggetto dotato di rappresentanza e dai soggetti che parteciperanno all'esecuzione dei lavori.

16. OFFERTA TECNICA

16.1 COMPOSIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E INDICAZIONI GENERALI

- a. L'operatore economico trasmette, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione che compone l'offerta tecnica, caricandola nelle apposite sezioni del sistema:
 - i. una **Relazione tecnica** composta da non oltre 20 facciate di formato A4, in cui sono illustrate le proposte migliorative di cui al Criterio 1 - migliorie proposte sul progetto esecutivo posto a base di gara della Tabella 1 relativa ai criteri qualitativi. Il concorrente ha facoltà di allegare un numero massimo di 10 tavole grafico-illustrative in formato .pdf e le schede tecniche dei materiali che ritiene opportuno a supporto delle proposte migliorative;
 - ii. La **Tabella relativa ai criteri tabellari e quantitativi (Tabella 2)**, allegata al presente disciplinare di gara, nella quale dovranno essere valorizzati gli elementi relativi ai criteri di seguito indicati ed esplicitati nei successivi paragrafi: Criterio 2 - struttura organizzativa e operativa; Criterio 3 - caratteristiche della garanzia/Ciclo di vita; Criterio 4 - gestione ambientale del cantiere della Tabella 1. Le dichiarazioni rese nella Tabella 2 dovranno essere sostenute dagli allegati richiesti nei paragrafi successivi.
- b. In alternativa alla presentazione della Relazione tecnica e relativi allegati, il concorrente che non

intenda offrire alcuna proposta migliorativa rispetto ai minimi previsti nel progetto, inserirà nella suindicata sezione del Sistema, un'apposita dichiarazione, firmata digitalmente, attestante il rispetto delle condizioni minime previste dalla documentazione di progetto. In tal caso non sarà attribuito alcun punteggio tra quelli previsti al paragrafo 16.3 del presente disciplinare.

- c. Per la trasmissione di detti documenti si tenga conto dei vincoli del sistema, in relazione ai quali potrebbe rendersi necessario la trasmissione di detta documentazione suddivisa in più file.
- d. Tutti i documenti costituenti gli elementi qualitativi debbono essere elaborati in italiano e in modo chiaro e dettagliato. La proposta migliorativa non può/deve configurarsi come variante al progetto esecutivo.
- e. Tutte le migliorie (soluzioni, prodotti ecc.) proposte devono intendersi comprese nell'offerta economica.
- f. **La presenza, nella documentazione che compone l'Offerta tecnica, di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.**
- g. Il concorrente potrà inviare, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema denominata *"Eventuale documentazione coperta da riservatezza"*, una dichiarazione, anch'essa sottoscritta digitalmente, contenente l'indicazione analitica delle parti dell'offerta coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.
- h. Non sono ammissibili e comportano l'esclusione del concorrente le offerte tecniche che, in relazione ad uno o più di uno degli elementi di valutazione di seguito indicati:
 - i. eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili, in violazione del divieto di varianti;
 - ii. esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che impediscano una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla stazione appaltante;
 - iii. prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
 - iv. sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni normative imperative o inderogabili.
 - v. l'offerta tecnica, inoltre, non può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico dell'Amministrazione. L'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta pertanto invariabile rispetto alla predetta offerta tecnica.
- i. Le offerte presentate e accettate ed ammesse dalla Commissione di gara dovranno essere realizzate, in caso di aggiudicazione, in modo idoneo e conforme al progetto posto a base di gara, tecnicamente integrate con il medesimo, adeguate agli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante con il presente affidamento, rispettose di tutte le norme e delle prescrizioni richieste dai vari Enti deputati al rilascio dei permessi, autorizzazioni e/o nulla osta, nonché quantitativamente complete, indipendentemente dalla documentazione consegnata ai fini della valutazione in sede di gara.
- j. Il concorrente proponente accetta il progetto a base di gara, ritenendolo in ogni sua parte perfettamente idoneo e realizzabile, sia a norma di legge che per la sua esecuzione a regola d'arte. Inoltre il concorrente dovrà essere nella condizione e nelle possibilità di eseguire l'intera opera, comprensiva delle migliorie offerte, in modo perfettamente conforme, integrabile e congruo con lo stesso progetto a base di gara e con le relative normative vigenti. Pertanto, in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà eseguire in ogni sua parte il progetto a base di gara, comprensiva di tutte le offerte tecniche-migliorative proposte e ritenute ammissibili dalla Commissione di Gara, le quali avranno carattere vincolante per il concorrente e dovranno essere ottemperate nell'esecuzione dei lavori appaltati.
- k. Le soluzioni tecnico-migliorative proposte dovranno riguardare tutti i criteri e non saranno considerati e valutati aspetti diversi non attinenti. Nel caso in cui per alcuni criteri non venga presentata una proposta migliorativa, non verrà eseguita alcuna valutazione e verrà attribuito punteggio pari a zero. Qualora l'offerta volta a soddisfare uno dei criteri migliorativi dovesse essere carente per la mancata o parziale presentazione delle informazioni e della documentazione richiesta

con il presente bando, oppure la presentazione di documenti, dati ed informazioni difformi o carenti rispetto ai documenti a base di gara, o addirittura contraddittori fra loro, la Commissione Giudicatrice potrà ritenere nullo il criterio in questione ed assegnare valore pari a zero. In ogni caso, nell'eventualità di aggiudicazione dei lavori, il concorrente dovrà comunque realizzare a regola d'arte e a norma di legge tutti i miglioramenti offerti ed ammessi che abbiano ottenuto un qualsiasi punteggio diverso da zero.

- l. Ai fini contrattuali avranno valore esclusivamente i documenti forniti dalla Stazione Appaltante integrati con quelli relativi ai miglioramenti presentati ed ammessi in sede di gara. Tutti i documenti presentati relativamente a ciascun miglioramento offerto dovranno riportare informazioni e dati allineati fra loro, senza lasciare spazio ad interpretazioni in merito al miglioramento proposto o a parti di esso.

16.2 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA

- a. La Relazione tecnica e l'ulteriore documentazione di cui si compone l'offerta tecnica, compresi gli allegati, devono essere sottoscritti ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, **a pena di esclusione dalla gara**:
 - i. dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - ii. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - iii. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - iv. nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- b. La documentazione tecnica è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura nella sezione di cui al par. 15, lett. x). Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

16.3 CRITERIO 1 – MIGLIORIE PROPOSTE SUL PROGETTO ESECUTIVO A BASE DI GARA (MAX PUNTI 48)

SUB CRITERIO 1.1. – QUALITÀ MATERIALI E PRODOTTI IMPIEGATI (MAX PUNTI 28 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: DISCREZIONALE)

- a. Saranno valutate le proposte che prevedano l'impiego di materiali con caratteristiche tecniche che, a parità di conseguimento delle obbligazioni di risultato e del rispetto delle buone regole dell'arte, possano assicurare comprovati vantaggi in termini di durabilità e manutenibilità nel tempo, maggiori di quelli ottenibili con i materiali previsti dal progetto a base di gara, nonché conformi ai criteri di sostenibilità ambientale, in particolare relative a:
 - i. Tinteggiature;
 - ii. Finiture interne, pavimentazioni e rivestimenti;
 - iii. Impianti termico e idrico sanitario;

- iv. Impianto elettrico – risparmio energetico.
- b. La valutazione di tale sub-criterio avviene attribuendo i punteggi indicati nella Tabella 1 per ciascuno degli aspetti di cui ai punti i-iv del paragrafo precedente.

SUB CRITERIO 1.2. – GESTIONE DELLE UTENZE ELETTRICHE ENERGIVORE
(MAX PUNTI 12 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: DISCREZIONALE)

- a. Saranno valutate le proposte di miglioramento della gestione delle utenze elettriche più energivore (piastre a induzione, lavatrici) in particolare modo sulla gestione della contemporaneità dei carichi e sulla possibilità di contabilizzazione e addebito individuale del consumo elettrico.

SUB CRITERIO 1.3. – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(MAX PUNTI 8 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: DISCREZIONALE)

- a. Sarà valutato il programma di cantierizzazione che consenta di ottimizzare le risorse, ridurre le interferenze e permetta di minimizzare gli eventuali disagi ai terzi e che illustri in maniera puntuale la migliore organizzazione del cantiere articolata secondo macrofasi di lavorazione e in particolare:
 - i. **impatto acustico:** durante le fasi lavorative per la realizzazione dell'opera, si potranno verificare emissioni rumorose con picchi superiori ai valori limite stabilite dalle norme vigenti, dovute all'impiego di mezzi meccanici e alla lavorazione stessa. Al fine di limitare emissioni sonore si dovrà valutare la necessità di applicare delle misure di mitigazione al fine di consentire il rispetto dei limiti sonori previsti dalle normative vigenti;
 - ii. **eventuale riutilizzo di materiali:** il materiale di risulta, derivato dalle demolizioni e rimozioni e di scavo dovrà essere il più possibile reimpiegato per la realizzazione dell'opera stessa e smaltito previa dimostrazione dell'impossibilità del recupero o riutilizzo. Risulta comunque a cura dell'offerente definire quali saranno le modalità e quantità di riutilizzo dei materiali di scavo e per l'intervento in questione.
 - iii. **emissioni polveri:** indicare quali saranno gli accorgimenti per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali da costruzione e dei mezzi.

16.3 CRITERIO 2 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E OPERATIVA
(MAX PUNTI 26,5)

- a. Tale criterio va nella direzione di ottenere informazioni per valutare la qualità dell'organizzazione del personale impiegato, della solidità economica, dell'esperienze lavorative che l'offerente intende mettere a disposizione nello svolgimento delle attività richieste.

SUB CRITERIO 2.1 – QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI, TITOLI ED ESPERIENZA NEL SETTORE OGGETTO DELL'APPALTO DEL DIRETTORE TECNICO
(MAX PUNTI 3 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: TABELLARE)

- a. Ai fini della valutazione del sub criterio 2.1 dovrà essere compilata l'apposita sezione della *Tabella dei criteri tabellari e quantitativi* (Tabella 2) e dovrà essere allegato, per la figura professionale in questione, il CV con le qualifiche, i titoli e le esperienze professionali maturate con l'impresa concorrente, da cui si evincano i livelli di istruzione, l'esperienza maturata in appalti simili ed i corsi di formazione svolti.
- b. Qualora non dovessero sussistere da parte del concorrente i requisiti minimi per la mancanza di figura adeguata, verrà assegnato un punteggio pari a zero.
- c. Con riferimento al titolo di studio si precisa che il titolo superiore oggetto di valorizzazione assorbe il possesso del titolo di studio inferiore richiesto come requisito minimo per la medesima figura.
- d. Ai fini dell'attribuzione del punteggio all'esperienza lavorativa (sia minimale, fissata in 3 anni, che premiale, fissata in 5 anni) è necessario che la stessa venga indicata nella Tabella dei criteri tabellari e quantitativi (Tabella 2) e descritta in dettaglio nel CV con indicazione di una data precisa per inizio e fine incarico. Ai fini del calcolo della durata dell'esperienza, sarà considerata valida l'esperienza maturata, anche in più commesse, purché non contemporanee, fino al termine di presentazione dell'offerta.

SUB CRITERIO 2.2 – CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ DELL'IMPRESA)
(MAX PUNTI 14 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: TABELLARE)

e

SUB CRITERIO 2.3 – CERTIFICAZIONI DI RATING DI LEGALITÀ
(MAX PUNTI 5 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: TABELLARE)

- a. Ai fini della valutazione dei sub criteri 2.2 e 2.3 dovranno essere compilate le apposite sezioni della *Tabella dei criteri tabellari e quantitativi* (Tabella 2) e dovranno essere allegate le copie delle certificazioni dichiarate, sottoscritte con firma digitale per conformità agli originali.
- b. Il punteggio attribuito per il possesso delle certificazioni è indicato nella Tabella 1.
- c. Per il suddetto sub criterio qualora non dovesse persistere da parte del concorrente il requisito minimo verrà assegnato un punteggio pari a zero.

SUB CRITERIO 2.4 – LAVORAZIONE DI PUNTA
(MAX PUNTI 1,5 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: QUANTITATIVA)

- a. Con il sub criterio 2.4 verrà valutata la capacità del concorrente di eseguire lavori di complessità e valore economico medio-alto, mediante l'avvenuta ultimazione di un intervento di punta iniziato e completato nel decennio 2013-2023 di natura analoga a quella oggetto dell'appalto (Cat. OG1) relative a manutenzione straordinaria di edifici di interesse pubblico.
- b. Sono considerate iniziate ed ultimate nel predetto decennio le lavorazioni eseguite nel suddetto periodo e certificate da certificato di esecuzione lavori (di seguito CEL), anche se emessi successivamente al 2023.
- c. Qualora il CEL prodotto preveda più categorie di lavorazioni, sarà valutato solo l'importo della categoria prevalente del presente affidamento OG 1, riportato nel CEL.
- d. Qualora il CEL presentato faccia riferimento ad appalti in accordo quadro, il CEL dovrà essere accompagnato da una dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, resa e sottoscritta dal RUP o dal Direttore dei lavori che hanno diretto l'appalto, che asseveri la tipologia e l'importo dell'intervento di punta eseguito all'interno dell'accordo quadro ed i tempi di esecuzione dello stesso (inizio e fine dell'intervento di punta).
- e. Per il calcolo del punteggio è previsto un **valore soglia** pari ad euro 1.867.530,04 (euro unmilioneottocentosessantasettemilacinquecentotrenta/04).
- f. Il punteggio massimo raggiungibile verrà attribuito come di seguito riportato:
 - i. **Max punti 0,5** entro il valore soglia di € 1.867.530,04.
 - ii. Il punteggio per ogni concorrente i-esimo sarà attribuito per interpolazione lineare moltiplicando il punteggio massimo conseguibile, per il rapporto tra l'importo soglia e l'importo della lavorazione indicate dal singolo concorrente secondo la seguente formula:

$$PCP_i = PMC \times \frac{IDC_{evs}}{IMP}$$

Dove:

PCP_i = punteggio conseguito dal concorrente i-esimo

PMC = punteggio massimo conseguibile con importo entro valore soglia = **0,5**

IDC_{evs} = importo dichiarato dal concorrente i-esimo esclusa l'eventuale eccedenza rispetto al valore di soglia indicato dalla stazione appaltante

IMP = importo soglia indicato dalla Stazione Appaltante = € 1.867.530,04.

- iii. **Max punti 1,0** per gli importi superiori al valore soglia indicato dalla Stazione Appaltante.
Il punteggio verrà attribuito per interpolazione lineare tra l'importo massimo dichiarato tra tutti i concorrenti che hanno realizzato lavorazioni di importo superiore al valore soglia e l'importo del concorrente i-esimo secondo la seguente formula:

$$PCB_i = (IDC - VS) \times \frac{PBn}{IMP_{max} - VS}$$

Dove:

PCB_i = punteggio conseguito dal concorrente i-esimo

PB_n = punteggio bonus per importo superiore al valore soglia = **1,0**

IDC = importo dichiarato dal concorrente i-esimo

IMP_{max} = importo massimo tra tutti quelli dichiarati dai concorrenti

VS = valore soglia indicata dalla Stazione Appaltante = € 1.867.530,04

- g. Qualora la lavorazione di punta dichiarata dal concorrente non raggiunga il requisito minimo rispetto al valore di soglia verrà assegnato un punteggio PCB_i pari a zero.
- h. **Il punteggio totale del sub criterio è determinato dalla somma del PCP_i e del PCB_i.**
- i. Il concorrente dovrà indicare l'importo del lavoro di punta di cui al presente sub criterio nell'apposita sezione nella *Tabella dei criteri tabellari e quantitativi* (Tabella 2) ed allegare la copia dei CEL rilasciati dalla relativa committenza, firmati digitalmente per conformità agli originali.

SUB CRITERIO 2.5 – PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE E GENERAZIONALE

(MAX PUNTI 3 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: QUANTITATIVA)

- a. Per l'assegnazione del punteggio il concorrente dovrà fornire una dichiarazione con cui si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assicurare, per l'intera durata dell'appalto, che una quota minima delle assunzioni relative all'esecuzione del contratto sia dedicata all'occupazione giovanile (giovani con età inferiore ai 36 anni) e all'occupazione femminile.
- b. Le risorse dovranno essere dipendenti di nuova assunzione, con esclusione dei dipendenti di subappaltatori e/o subfornitori o altro personale a qualsiasi titolo operante per l'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura di gara. Il numero delle risorse per le quali il concorrente si è impegnato dovrà permanere per l'intera durata del contratto. Tali risorse dovranno essere impiegate a tempo pieno sulla commessa dei lavori oggetto della presente procedura. L'Amministrazione si riserva verifiche in ogni fase del procedimento; il mancato rispetto di quanto dichiarato sarà considerato grave inadempienza contrattuale e comporterà in ogni caso una penale contrattuale dell'1 per mille per ogni giornata di inadempienza rilevata.
- c. Sarà assegnato un punto per l'impegno ad assumere un minimo di tre dipendenti con le caratteristiche di cui alla lett. a) e tre punti per l'impegno ad assumere un minimo di cinque dipendenti con le caratteristiche di cui alla lett. a). Potrà essere indicata una sola opzione.
- d. In caso di mancata dichiarazione sarà assegnato un punteggio pari a 0 (zero).

16.4 CRITERIO 3 – CARATTERISTICHE TECNICO FUNZIONALI – CICLO DI VITA

(MAX PUNTI 4)

SUB CRITERIO 3.1 – DISPONIBILITÀ AD ESTENDERE LA DURATA DELLA GARANZIA/PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

(MAX PUNTI 4 – MODALITÀ ATTRIBUZIONE: QUANTITATIVA)

- a. Fermo restando l'obbligo di garantire, secondo le disposizioni legislative vigenti per la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di collaudo ovvero dalle date dei verbali di consegna per uso anticipato, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti realizzati, al concorrente viene richiesta la disponibilità ad estendere la durata della suddetta garanzia.
- b. Nello specifico il concorrente dovrà indicare nell'apposita sezione nella *Tabella dei criteri tabellari e quantitativi* (Tabella 2), i mesi di estensione della garanzia **ulteriori rispetto alla garanzia di base pari a 24 mesi** e dovrà allegare i **seguenti documenti**:
 - i. **Dichiarazione di impegno del concorrente** - Il concorrente dovrà **produrre ed allegare** idonea dichiarazione, redatta ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, resa e firmata dal legale rappresentante/procuratore del concorrente (in caso di RTI da parte di tutti i soggetti componenti il raggruppamento) ove si impegna a costituire una polizza di garanzia (garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa) nella misura del 10% del valore delle opere realizzate per la durata eventualmente offerta in aggiunta ai 24 mesi, decorrente dalla data di collaudo o regolare esecuzione, ovvero dalle date dei verbali di consegna per uso anticipato, a garanzia della qualità

dei materiali, del montaggio e del regolare funzionamento degli impianti realizzati per l'appalto in oggetto. **La garanzia dovrà avere la durata minima di 24 mesi, eventualmente maggiorata del numero di mesi di estensione offerti.**

- ii. **Dichiarazione di impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia** – A supporto della dichiarazione di cui al punto i), il concorrente allega una dichiarazione di impegno emessa da un fideiussore a rilasciare all'impresa concorrente, qualora risultasse affidataria, la garanzia nei termini indicati, sottoscritta digitalmente dallo stesso fideiussore e dalla quale si evincano i relativi poteri di firma.
- c. Il punteggio complessivo sarà attribuito per interpolazione lineare tra il valore di estensibilità massima tra quelle indicate dai concorrenti e quella indicata dal singolo concorrente, secondo la seguente formula:

$$PG = PMC \times \frac{VIC}{VMI}$$

Dove:

PG = punteggio conseguito

PMC = punteggio max conseguibile = 4

VIC = valore indicato dal concorrente espresso in mesi

VMI = valore max tra quelli indicati espresso in mesi

- d. La mancata indicazione di un periodo aggiuntivo di garanzia comporterà l'assegnazione di un **punteggio pari a zero**.
- e. **Il rilascio della garanzia minima di 24 mesi, essendo un requisito di norma è comunque obbligatorio. Pertanto, la mancata produzione delle Dichiarazioni sopraindicate, comporta l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.**

16.5 CRITERIO 4 – SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (MAX PUNTI 1,5)

- a. Ai sensi del DM 23 giugno 2022 n. 256, con cui sono stati approvati i c.a.m. relativi ai servizi di progettazione e di lavori per interventi edilizi, è attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.
- b. Ai fini della valutazione dovranno essere compilate le apposite sezioni della Tabella dei criteri tabellari e quantitativi (Tabella 2) e dovranno essere allegate le copie delle certificazioni dichiarate, sottoscritte con firma digitale per conformità agli originali.
- c. Il punteggio attribuito per il possesso delle certificazioni è indicato nella Tabella 1.
- d. Per il suddetto sub criterio, qualora non dovesse persistere da parte del concorrente il requisito minimo verrà assegnato un punteggio pari a zero.

16.6 PRECISAZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN R.T.I.

- a. In caso di partecipazione in r.t.i., si precisa che i requisiti di cui ai sub-criteri **2.1, 2.4** non potranno essere cumulabili, ma dovranno essere soddisfatti esclusivamente e per intero dall'impresa mandataria del r.t.i. I requisiti di cui agli ulteriori sub-criteri potranno invece essere soddisfatti cumulativamente dalle imprese costituenti il r.t.i.

16.5 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

- a. Le offerte tecniche saranno valutate, attribuendo conseguentemente i relativi punteggi, sulla base dei criteri elencati nella *Tabella dei Criteri di Valutazione*, allegata al presente disciplinare (Tabella 1), precisando che:

- i. per **punteggi discrezionali (D)** si intendono i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;
- ii. per **punteggi quantitativi (Q)** si intendono i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;
- iii. per **punteggi tabellari (T)** si intendono i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

16.6 METODO DI CALCOLO PER I PUNTEGGI DISCREZIONALI (D)

- a. Per ciascun concorrente (i) e per ciascun sub-criterio (j) indicato nella colonna "D" della Tabella 1:
 - i. Ogni commissario, in una o più sedute riservate, attribuirà un coefficiente, variabile tra zero e uno ad intervalli di 0,1, corrispondente ai giudizi di valore sotto indicati, compresi tra non migliorativo/eccellente:

<u>Coefficiente</u>	<u>Giudizio di valore</u>
1	L'offerta presenta eccellenti elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione rilevando una qualità generale notevolmente apprezzabile
0,9	L'offerta presenta ottimi elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione rilevando una qualità generale più che apprezzabile
0,8	L'offerta presenta buoni elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione rilevando una qualità generale apprezzabile
0,7	L'offerta presenta discreti elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione rilevando una qualità generale soddisfacente
0,6	L'offerta presenta sufficienti elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione rilevando una qualità generale solo in parte soddisfacente
0,5	L'offerta presenta minimi elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione
0,4	L'offerta presenta modesti elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione
0,3	L'offerta presenta modesti e limitati elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione
0,2	L'offerta presenta lievi elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione
0,1	L'offerta presenta lievi e limitati elementi migliorativi in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione
0	L'offerta non presenta nessun elemento migliorativo in riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione

- ii. Verrà determinata la media aritmetica $D_{(i,j)}$ dei coefficienti che ogni commissario assegnerà al concorrente i-esimo per il sub-criterio discrezionale j-esimo:
- iii. Verrà attribuito il coefficiente "uno" al concorrente che avrà ottenuto la media aritmetica più alta e saranno riproporzionati linearmente i coefficienti medi ottenuti dagli altri concorrenti secondo il seguente rapporto (prima riparametrazione):

$$\frac{D_{(i,j)}}{D_{(max,j)}}$$

Dove:

Con "i" si intende il concorrente i-esimo;

Con "j" si intende il criterio/sub-criterio discrezionale j-esimo.

- iv. Il punteggio assegnato al concorrente i-esimo per il criterio/sub-criterio discrezionale j-esimo sarà dunque calcolato come segue:

$$PD_{i,j} = PD_j \times \frac{D_{(i,j)}}{D_{(max,j)}}$$

Dove:

PD_j è il punteggio massimo previsto per il sub-criterio discrezionale j-esimo ricavato dalla tabella di cui al punto precedente.

v. I punteggi $PD_{i,j}$ saranno troncati alla terza cifra decimale.

16.7 METODO DI CALCOLO PER I PUNTEGGI QUANTITATIVI (Q)

- a. Per ciascun concorrente (i) e per ciascun criterio/sub-criterio (k) contrassegnato con "Q" nella Tabella 1, il relativo punteggio sarà attribuito mediante l'applicazione delle formule matematiche indicate in ciascun sub criterio di riferimento.
- b. I punteggi saranno troncati alla terza cifra decimale.

16.8 METODO DI CALCOLO PER I PUNTEGGI TABELLARI (T)

- a. Per ciascun concorrente (i) e per ciascun criterio/sub-criterio (k) contrassegnato con "T" nella tabella 1, il relativo punteggio sarà attribuito - o non attribuito - automaticamente e in valore assoluto, in ragione dell'offerta - o della mancata offerta - di quanto specificamente richiesto.

16.9 DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO

- a. La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T), procederà, in relazione a ciascuna offerta, per quanto riguarda gli elementi discrezionali (D) e quelli quantitativi (Q) all'attribuzione del punteggio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore ed in particolare:
 - i. Per ciascun sub-criterio di valutazione, riparametrazione del punteggio tecnico (PT) assegnato ad ogni soggetto concorrente, riportando al valore del punteggio massimo attribuibile per lo specifico sub elemento, il punteggio più alto tra tutti i concorrenti e proporzionando a tale punteggio massimo gli altri punteggi ottenuti dagli altri concorrenti;
 - ii. Somma dei punteggi riparametrati di tutti i sub-criteri;
 - iii. Successiva riparametrazione del punteggio tecnico assegnato ad ogni soggetto concorrente con riferimento al punteggio massimo attribuibile per il criterio.
 - iv. Somma dei punteggi riparametrati di tutti i criteri D e Q con aggiunta dei criteri T non soggetti a riparametrazione.
- b. Qualora il concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo tecnico più alto, non abbia ottenuto il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica (80 punti), si procederà alla riparametrazione finalizzata ad attribuire l'intero punteggio tecnico complessivo previsto negli atti di gara.

17. OFFERTA ECONOMICA

- a. L'operatore economico inserisce la documentazione economica nell'apposita sezione della Piattaforma, che deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:
 - i. il ribasso percentuale sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di cui al punto i, lett. b) par. 4. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
 - ii. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi della manodopera di cui all'articolo 108, comma 9, del Codice, utilizzando gli appositi moduli della scheda di osserva.
- b. Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera indicati al paragrafo 4 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. In tal caso, il Rup avvia il procedimento di verifica della congruità dell'offerta ai sensi del paragrafo 22 del presente disciplinare.
- c. Ulteriore documentazione a corredo dell'offerta economica potrà essere caricata nella sezione

denominata “**Ulteriore documentazione economica aggiuntiva**”. In particolare, il concorrente potrà inserire le “spiegazioni” di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 con riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l’importo complessivo.

- d. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
- e. La documentazione economica è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
 - i. dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - ii. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - iii. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - iv. nel caso di aggregazioni di retisti:
 - d) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - e) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - f) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 - v. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.
- f. La documentazione economica è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;
- g. Il prezzo offerto dal concorrente, derivante dall’applicazione della percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso, incrementato dell’importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso si intende comprensivo di tutte le spese e i costi sostenuti, ivi compresi quelli relativi all’Offerta tecnica, e gli utili attesi dall’offerente. I costi della sicurezza aziendale e i costi della manodopera – che per normativa vigente corre l’obbligo di specificare – costituiscono, pertanto, una quota parte del prezzo offerto.

17.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

- a. Il punteggio economico (PE) attribuito a ciascun concorrente i-esimo sarà determinato attraverso l’applicazione della seguente formula bilineare:

$$PE_i = \eta_i \times C$$

Con:

$$\eta_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X \times \frac{A_i}{A_{\text{soglia}}}$$

$$\eta_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) \times \left[\frac{(A_i - A_{\text{soglia}})}{(A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})} \right]$$

Dove:

η_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per l’offerta economica;

A_i = valore dell’offerta (ribasso percentuale sulla base di gara) del concorrente i-esimo;

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale sulla base di gara) dei concorrenti;

A_{max} = valore dell’offerta (ribasso percentuale sulla base di gara) più conveniente;

$X = 0,90$;

C = il punteggio dell'offerta economica riportato nella tabella dei Criteri di valutazione = 20.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- a. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri e sub criteri incitati nei precedenti paragrafi relativi all'Offerta tecnica ed all'Offerta economica, secondo la seguente ponderazione:

Punteggio tecnico (PT)	80 punti
<u>Punteggio economico (PE)</u>	<u>20 punti</u>
Punteggio totale (P_{totale})	100 punti.

- b. La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P_{totale}) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio punteggio tecnico (PT) ed il punteggio relativo al criterio punteggio economico (PE):

$$P_{totale} = PT + PE$$

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

- a. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
- b. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".
- c. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

- a. La prima sessione ha luogo il **giorno 5 agosto 2024, alle ore 09.00.**
- b. La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:
- della documentazione amministrativa;
 - delle offerte tecniche;
 - delle offerte economiche;
- e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche
- c. La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- a. Il Responsabile di procedimento per la fase dell'affidamento (di seguito Responsabile di fase) accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:
- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
 - verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
 - attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
 - proporre gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura, i quali sono adottati dal r.u.p. e comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.
- b. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

- c. All'esito della verifica della documentazione amministrativa, i concorrenti idonei sono ammessi alla successiva fase di gara mediante apposito provvedimento comunicato agli stessi mediante la piattaforma.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

- a. La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate dal Responsabile di fase tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.
- b. La Commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
- c. La commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:
 - i. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
 - ii. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
- d. Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
- e. La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
- f. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
- g. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 3.4. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 3.4.
- h. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.
- i. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.
- j. L'offerta è esclusa:
 - i. mancata segretezza dell'offerta economica, mediante inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
 - ii. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara o anormalmente basse;
 - iii. presentazione di offerte inammissibili in quanto sussistono gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o sono in aumento rispetto all'importo a base di gara;

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

- a. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Il calcolo di cui al periodo precedente è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
- b. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.
- c. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
- d. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
- e. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le

- componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
- f. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
- g. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
- h. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

- a. La proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile unico del progetto in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
- b. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
- c. Ai sensi dell'art. 69 del regio decreto n. 827 del 1924, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta ritenuta valida.
- d. Qualora il miglior prezzo risulti da due o più offerte identiche, si procede mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77, c. 2, del regio decreto n. 827 del 1924.
- e. Il Responsabile unico del progetto procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.
- f. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.
- g. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e allo scorrimento della graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
- h. Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Non si applicano i termini dilatori.
- i. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale nonché il rimborso delle spese contrattuali, qualora dovute.
- j. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
- k. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
- l. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
- m. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
- n. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
- o. Il contratto è stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- a. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- b. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
 - i. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche;
 - ii. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - iii. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- c. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
- d. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
- e. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- f. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

- a. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.
- b. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

- a. L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- a. Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

29. TRATTAMENTO DATI

- a. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Bianco